



Regolamento per il Reclutamento del Personale

Approvato dal
Consiglio dell'Ordine
nella seduta del 10/07/2024

Indice

<u>Art. 1 – Oggetto</u>	2
<u>Art. 2 – Dotazione organica</u>	2
<u>Art. 3 – Programma triennale dei fabbisogni di personale</u>	2
<u>Art. 4 – Mobilità</u>	2
<u>Art. 5 – Assegnazione Temporanea</u>	3
<u>Art. 6 – Avvalimento Graduatorie</u>	3
<u>Art. 7 – Reclutamento</u>	4
<u>Art. 8–Fasi della procedura</u>	4
<u>Art. 9 – Commissioni esaminatrici</u>	5
<u>Art. 10 – Graduatorie e Costituzione del rapporto di lavoro</u>	5
<u>Art. 11 – Norme Finali</u>	7

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso agli impieghi alle dipendenze dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circoscrizione del Tribunale di Brindisi (di seguito anche "ODCEC BR"), c.f. 91052870747, PEC odcecbrindisi@legalmail.it, avente sede in via Sant'Angelo n. 75, 72100 Brindisi.

Art. 2 – Dotazione organica

1. Ai dipendenti dell'ODCEC BR si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro — CCNL— del personale del comparto Funzioni Centrali.

2. La dotazione organica dell'ODCEC BR è stata stabilita in occasione della seduta del 27 aprile 2014 e ridefinita nella seduta del 5 aprile 2024, definitivamente approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella seduta del 8 maggio 2024 e da questo in data 17 maggio 2024 trasmessa al Ministero vigilante, che non ha formulato osservazioni o rilievi.

All'interno della dotazione organica dell'ODCEC Br non sono comprese posizioni dirigenziali.

3. Esigenze programmate e contingenti, adeguatamente motivate, possono far rideterminare la dotazione organica dell'ODCEC BR nei termini di legge.

Art. 3 – Programma triennale dei fabbisogni di personale

1. Il programma triennale dei fabbisogni di personale (di seguito il "PTFP") è finalizzato al pieno assolvimento della *mission* dell'ODCEC BR.

2. Il PTFP dell'ODCEC BR è articolato in piani annuali di attuazione che definiscono il dettaglio di quanto programmato per l'anno di riferimento.

3. Il PTFP dell'ODCEC BR costituisce un allegato al bilancio previsionale ed individua le modalità, tra quelle di legge, ritenute più idonee ad assumere il personale dell'ODCEC BR.

4. Il PTFP è inviati agli Enti competenti nonché pubblicato sul sito internet dell'ODCEC BR.

Art. 4 – Mobilità

1. Ferma restando la procedura di cui all'art. 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. (di seguito anche semplicemente il "TUPI"), il PTFP dell'ODCEC BR, laddove preveda assunzioni tramite procedure concorsuali, specificherà che le stesse saranno precedute dalla **procedura per la mobilità prevista dall'articolo 30 del TUPI**.

2. Nel caso di attivazione della procedura di cui all'art. 30 del TUPI, l'ODCEC BR predisporrà apposito bando che tra i requisiti preveda la possibilità di concorrere a tutti coloro i quali siano

titolari di un contratto a tempo indeterminato del comparto “*Funzioni Centrali*” o “*Funzioni Locali*” o “*Istruzione e Ricerca*” o “*Sanità*” a condizione che non maturino i requisiti per il pensionamento nel quinquennio successivo alla data del bando. Ai fini dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione si rinvia alla tabella approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015.

3. Il bando può prevedere che il nullaosta al trasferimento venga acquisito all'esito della selezione e non in fase di domanda.
4. Il bando di cui al presente articolo è pubblicato sul sito internet dell'ODCEC BR nonché n sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56: <https://www.inpa.gov.it/>.
5. Fino al 31 dicembre 2024, l'ODCEC BR intende avvalersi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Art. 5 – Assegnazione Temporanea

Per motivate esigenze organizzative e previa indicazione nel PTFP, l'ODCEC BR, può avvalersi delle procedure di cui all'art. 23 bis, comma 7, ed all'art. 30, comma 2-sexies, del TUPI per massimo tre anni. Il personale in questione deve avere gli stessi requisiti di cui al comma 2 art. 4 del presente regolamento.

Art. 6 – Avvalimento Graduatorie

1. Previa indicazione nel PTFP, l'ODCEC BR può avvalersi di graduatorie, ancora in vigore, di concorsi già espletati da soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del TUPI per assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato del comparto “*Funzioni Centrali*” o “*Funzioni Locali*”. Ai fini dell'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai bandi di concorso si rinvia alla tabella approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015.
2. In questa ipotesi, l'ODCEC BR dovrà interpellare tutte le Amministrazioni, che applicano i CCNL richiamati al punto precedente, comprese nell'ambito territoriale provinciale brindisino e successivamente negli ambiti territoriali delle province limitrofe e successivamente di tutta la Regione Puglia.
3. La scelta dovrà preferibilmente ricadere sulla graduatoria approvata per ultima in ordine cronologico.
4. Preventivamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'ODCEC BR procede a stipulare una convenzione con l'amministrazione titolare della graduatoria.

5. E' consentito attivare la procedura in questione solo in assenza di valide graduatorie relative a concorsi espletati dall'ODCEC BR per i medesimi profili professionali da ricoprire.

Art. 7 – Reclutamento

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario l'ODCEC BR assume esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 e ss. TUIPI.

2. E' consentito il ricorso a forme di lavoro flessibile solo previa indicazione nel PTFP e nei tassativi limiti di legge previsti dal TUIPI e facendo prioritariamente ricorso alle graduatorie, in corso di validità, relative a concorsi espletati dall'ODCEC BR per i medesimi profili professionali da ricoprire.

3. L'assunzione nell'ODCEC BR avviene per concorso pubblico aperto a tutti, per esami o per selezione, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della capacità logica e psicoattitudinale nonché della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi ove possibile anche di sistemi automatizzati.

4. I requisiti di accesso sono quelli individuati dal D.P.R. n. 487/1994 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro —CCNL di riferimento e dai precedenti per quanto espressamente richiamati. Nel bando di concorso, l'ODCEC BR potrà prevedere ulteriori requisiti per l'accesso a determinati posti, in relazione alla peculiarità dei medesimi.

5. Il bando di concorso viene approvato con delibera del Consiglio sulla base della PTFP e pubblicato sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56: <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito internet dell'ODCEC BR. Il bando prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo avvenga esclusivamente in via telematica e prevede un contributo di partecipazione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale.

Art. 8–Fasi della procedura

Con riferimento alle procedure selettive di cui all'articolo precedente, l'ODCEC BR può demandare all'esterno, a professionisti e/o società private, la gestione di una o più delle seguenti fasi :

- 1) Predisposizione del bando di concorso;
- 2) Raccolta delle candidature e verifica della tempestività e della completezza formale delle domande pervenute;
- 3) Preselezione informatica dei candidati, laddove le domande siano superiori alle n. 30 unità ed indipendentemente dei posti messi a concorso. In questo caso, le domande della preselezione dovranno essere, per una quota non inferiore al 50%, di tipo logico e psicoattitudinale.

Art. 9 – Commissioni esaminatrici

1. Una volta decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di cui all'articolo precedente ed in presenza di almeno una domanda di partecipazione, l'ODCEC BR, su proposta del Presidente, nomina il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, tra coloro i quali sono inseriti nell' Albo nazionale istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge n. 56 del 19/06/2019.
2. Le Commissioni devono essere composte da un numero dispari di soggetti, che in occasione della prima seduta individuano tra loro il membro che svolgerà anche le funzioni di segretario della commissione. Di tutte le operazioni svolte, le Commissioni redigono, a cura del Segretario, un processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i componenti.
3. Fino all'attivazione dell'Albo nazionale di cui al primo comma del presente articolo, l'ODCEC BR, su proposta del Presidente, nomina il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici tra coloro abbiano esperienza in procedure selettive o tra professionisti con almeno 10 anni di anzianità d'iscrizione ad albi professionali e che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165/2001. In occasione della nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici il Consiglio specificherà chi dovrà accertare l'idoneità nella lingua inglese e nella prova informatica.
4. In ogni caso non possono essere nominati quali componenti delle commissioni esaminatrici coloro i quali facciano parte del Consiglio dell'Ordine in carica al momento della nomina.
5. Nelle commissioni esaminatrici nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
6. I componenti delle commissioni esaminatrici, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spettano i compensi per come determinati dal al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020.

Art. 10 – Graduatorie e Costituzione del rapporto di lavoro

1. Al termine dei propri lavori le commissioni esaminatrici sottoporranno la graduatoria predisposta all'ODCEC BR per la verifica della correttezza e della legittimità delle operazioni concorsuali. Qualora vengano rilevate irregolarità che discendono dal conteggio, trascrizione, oppure da altro errore materiale, si procede alla correzione degli stessi ed alla rettifica della graduatoria con apposito provvedimento. Nel caso in cui, invece, dal controllo emergano gravi irregolarità che attengono a violazioni di legge o di norme contenute nel bando, o nel presente Regolamento, i verbali e la graduatoria vengono rinviati, al Presidente della Commissione affinché i vizi siano

eliminati entro un termine perentorio. Dopo il perfezionamento della graduatoria, di cui viene redatto un apposito verbale, la Commissione a mezzo del Segretario ritrasmette la graduatoria ed il verbale al Presidente dell'ODCEC.

2. La graduatoria viene approvata con delibera del Consiglio dell'ODCEC e pubblicata sul sito istituzionale. La graduatoria di merito rimane efficace per un periodo di tre anni dalla data della pubblicazione, ed è utilizzabile per la copertura dei posti per i quali il concorso è stato bandito e per i posti che successivamente ed entro tale termine venissero a rendersi vacanti.

3. Le graduatorie per la copertura dei posti a tempo indeterminato possono essere eventualmente utilizzate, previo consenso del candidato, per l'assunzione mediante le forme flessibili di lavoro, sempre per la stessa categoria e posizione professionale; il candidato anche se non si rende disponibile, conserva la posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

4. Coloro i quali versino in posizione utile in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, verranno invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, previa verifica dei requisiti dichiarati nonché delle eventuali incompatibilità. Costituiscono cause d'incompatibilità con l'assunzione presso l'ODCEC BR l'esercizio del commercio, dell'industria, di professioni o l'impiego alle dipendenze di privati o di altri soggetti pubblici, lo svolgimento di cariche in società costituite a fine di lucro, l'esistenza di un conflitto d'interessi con l'ODCEC BR.

5. Il soggetto che versi in una delle descritte situazioni d'incompatibilità viene diffidato dall'ODCEC BR a cessarle. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'ODCEC BR delibera la decadenza del soggetto dalla graduatoria e si procede a convocare il successivo avente diritto.

6. La stipula del contratto di lavoro avviene in applicazione delle disposizioni normative e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore ed è subordinata:

- a) al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando;
- b) alla verifica della regolarità dei documenti presentati in precedenza e delle dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità;
- c) all'effettiva possibilità di assunzione da parte dell'ODCEC BR, in rapporto alle disponibilità finanziarie.

7. La legittimità della procedura selettiva costituisce presupposto di validità del rapporto di lavoro e pertanto verrà inserita nel relativo contratto una clausola risolutiva espressa, laddove la procedura venga annullata *iussu iudicis*.

8. Una volta sottoscritto il contratto di lavoro, il dipendente è soggetto al potere direttivo e disciplinare dell'ODCEC BR che lo esercita secondo le modalità contrattuali e di legge e su iniziativa del titolare dell'indirizzo politico.

9. Il dipendente neo-assunto è soggetto all'espletamento di un periodo di prova ai sensi e per effetti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, che viene valutato dal Consiglio dell'ODCEC BR.

Art. 11 – Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento all'ODCEC BR ed in quanto con lo stesso compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (di seguito anche semplicemente il "TUPI") e s.m.i. e al D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento costituisce atto generale dell'ODCEC BR ed è espressione della propria potestà organizzativa e gestionale, potendo essere derogato o modificato solo espressamente.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione e sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'ODCEC BR.